

## Dirigente scolastico battuto in Conciliazione presso l' U.S.P. di Bari: non intendeva pagare le supplenze al personale docente.



Un dirigente scolastico di un istituto andriese ha inteso unilateralmente inventarsi un "recupero" per una inesistente flessibilità organizzativo-didattica mai deliberata dal Collegio docenti a fronte di una riduzione oraria per "pendolarismo" e/o motivazioni logistiche, comunque non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 26 comma 6 del CCNL 2002/05, rifiutandosi di corrispondere gli emolumenti a numerosi docenti dell'istituto utilizzati in supplenze in sostituzione dei colleghi assenti, dopo che era stato disposto peraltro ordine di servizio ai singoli interessati.

All'uopo lo stesso Dirigente scolastico condivideva il tutto con motivazioni pretestuose ed infondate fornite a posteriori in sede di conciliazione, con cui intendeva giustificare il proprio operato o meglio l'omissione del pagamento delle precitate supplenze per ritardi imputabili ai docenti all'inizio delle lezioni o ancor più al prolungato tempo della ricreazione, ed ancora, alla mancanza di autorizzazione ad effettuare le supplenze che erano state -a suo dire -prestare "su base volontaria"

Una vicenda a dir poco kafkiana che ha, però, trovato la sua felice e positiva risoluzione grazie all'intervento del sindacalista **PROF. BARTOLO DANZI - Segretario provinciale e Regionale della UNAMS-Scuola (Federazione Nazionale Gilda UNAMS) per la Puglia** il quale ha assistito in data 25.1.2007 **ben 27 docenti** di tale istituto pronti a dare battaglia.

Il sindacalista riportava integralmente le argomentazioni contenute nell'istanza di conciliazione finalizzata a far ottenere ai 27 docenti la corresponsione degli emolumenti relativi alla sostituzione dei colleghi assenti effettuata nell'a.s. 2006/07, durante il periodo compreso tra il gennaio 2007 ed il termine delle lezioni, e respingeva integralmente le motivazioni addotte dal dirigente scolastico nella Sua nota prot. n.32/Ris. del 19.12.2007.

Innanzitutto, il prof. Danzi osservava la palese falsa applicazione dell'art. 26, 7-8° comma del CCNL del 24.7.2003, poiché il Collegio dei docenti non aveva mai assunto una delibera circa la riduzione dell'unità oraria di lezione per motivazioni organizzativo - didattiche.

Invero, la riduzione era stata effettuata transitoriamente per motivazioni extra-didattiche, disciplinate **dalle C.M. n.243 del 22.9.79 e n.192 del 3.7.80, richiamate dall'8° comma del citato art. 26 del CCNL.** Tale riduzione oraria, pertanto, in base alla vigente normativa, non comportava alcun obbligo di recupero da parte del personale interessato. Il prof. Danzi precisava che qualunque riduzione dell'unità oraria di lezione per motivazioni esclusivamente didattiche ne comporta il recupero nell'ambito "delle attività didattiche programmate dell'Istituzione scolastica". Ciò dimostra che il recupero attuato dal Dirigente scolastico in maniera del tutto unilaterale attraverso le supplenze non può essere ricompreso nelle attività didattiche programmate dalla Scuola, essendo le supplenze stesse evento imprevedibile. Va da sé che l'eventuale recupero dovrebbe essere reso alla stessa classe che ha subito la decurtazione dell'ora, nel rispetto del monte ore annuale previsto dal D.P.R. n.275/99 sulla autonomia scolastica. Emerge, inoltre, la palese disparità di trattamento effettuata dal Dirigente scolastico, in quanto il recupero tramite supplenze ha interessato solo alcuni docenti e, comunque, non ha garantito il diritto allo studio degli alunni.

A tal punto, dopo tutta una lunga serie di argomentazioni inconferenti che ha impegnato la trascrizione di un verbale di ben 13 pagine, il Dirigente scolastico, messo alle strette dal sindacalista che ha smontato passo passo ogni avversa argomentazione, ha dovuto cedere riconoscendo ai 27 ricorrenti le ore per supplenza effettuate nell'arco temporale tra Gennaio 2007 e il termine delle lezioni.